

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 12/07/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto ritualmente proposto in data 9 dicembre 2010 la signora AN. TU. nata a Sumirago in data Omissis ed ivi residente in via Prati Guizzi n° 9, difesa dal dr. Pa. Ma. - commercialista - con studio in via Paletta n° 2 Novara ed elettivamente domiciliata presso l'Associazione Artigiani della Provincia di Varese - delegazione di Varese con sede in viale Sancito Silvestro n° 92/94 Varese, ha impugnato l'avviso di accertamento numero Omissis relativo all'anno d'imposta 2005, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Varese e notificato in data 31 luglio 2010.

L'atto è stato preceduto da avviso di contraddittorio notificato in data 14 maggio 2010 in occasione del quale la ricorrente evidenziava che lo scostamento dei ricavi dichiarati (euro 96.926,00) rispetto al ricavo ottenuto con l'applicazione degli studi di settore (euro 161.573,00) era da considerarsi eccessivo il quanto l'attività (confezionamento nel settore tessile) veniva esercitata solamente nei confronti di altre imprese commerciali che esigono l'emissione di fattura e in quanto l'Ufficio non ha tenuto in debita considerazione la crisi del settore.

Eccepisce la ricorrente:

1. violazione dell'articolo 1 commi 253 e 254 della legge numero 244/2007

e dell'articolo 37 del DPR numero 600/1973

2. violazione dell'articolo 62 sexies del decreto legge numero 331/1993 e dell'articolo 39 comma 1 lettera d) del D.P.R. numero 600/1973

3. inadeguatezza degli studi di settore nel caso concreto e carente motivazione dell'avviso di accertamento impugnato

4. illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni per carenza di condotta colposa del contribuente.

Si è costituito ai sensi dell'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo numero 546/1992 l'Ufficio impositore con nota depositata in data 17 gennaio 2011 per contestare la fondatezza della doglianza e per chiedere la conferma dell'atto impugnato.

In particolare l'Ufficio sottolinea che gli studi di settore utilizzano una metodologia tecnicamente e quantitativamente ineccepibile.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Osserva questa Commissione tributaria provinciale che il ricorso è fondato e va, conseguentemente, accolto.

Nel caso in esame, infatti, non possono dirsi verificate le condizioni che giustificano il ricorso allo strumento degli studi di settore, condizioni che appaiono quindi solo indiziarie e non sono supportate di elementi contabili o altre argomentazioni tali da sostenere la pretesa tributaria. Inoltre, così come sostenuto anche dalla giurisprudenza, l'avviso di accertamento non contiene alcun ulteriore elemento presuntivo relativo alla particolare attività esercitata dal ricorrente né indica i motivi per i quali l'Ufficio ha reputato di emettere l'atto impositivo nonostante le ragioni esposte dal contribuente in fase di contraddittorio.

Non indifferente è la circostanza del licenziamento di ben quattro dipendenti effettuato dalla ricorrente a fine anno 2006.

Così come, peraltro, in più occasioni sottolineato anche dall'Ufficio non esiste una normativa che stabilisce in maniera certa e incontestabile se il reddito d'impresa dichiarato dal contribuente rientri tra quelli medi di settore, ed è proprio questa assenza di norma certa che impone, ogniqualvolta non vi siano altri e diversi elementi di contestazione, cautela circa un accertamento che potrebbe rilevarsi privo di fondamento.

In assenza di condizioni per potere procedere alla rettifica in modo induttivo dei ricavi e del conseguente reddito della contribuente porta questa Commissione tributaria provinciale deve, pertanto, accogliere il ricorso e annullare l'avviso di accertamento impugnato.

Da ultimo, tenuto conto della materia oggetto del contendere e dell'esito del giudizio, ritiene questa Commissione tributaria provinciale che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione tributaria provinciale di Varese - sezione VII,

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso; compensa le spese.